

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO e FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1984

#### Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo

ONOREVOLI SENATORI. — Il gravissimo problema della fame in ampie aree del globo non accenna ad attenuarsi. Ad antichi mali si sono aggiunti gli effetti di grandi mutamenti climatici che hanno determinato specie nel Sahel siccità dagli effetti devastanti.

La crescita della popolazione, al di là della potenzialità delle economie in genere fragili dei paesi nuovi, ha fatto il resto determinando carestie dagli effetti spesso sconvolgenti.

L'approccio che i Paesi più sviluppati hanno finora posto a questi drammatici problemi umani si è rivelato complessivamente insufficiente sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo. Molti aiuti sono andati dispersi per insufficienza delle strutture di trasporto e distributive di varie aree all'interno degli stati percettori degli aiuti medesimi, altri sono stati legati troppo spesso a contropartite politiche o a tentativi di spregiudicata penetrazione commerciale.

Il nostro Paese ha iniziato di recente un'azione di cooperazione su vasta scala nei

confronti dei Paesi più poveri attraverso gli stanziamenti e le strutture derivanti dalla legge n. 38 del 1979, tali interventi necessitano di perfezionamento ed affinamento dettato dall'esperienza di questi anni e soprattutto hanno bisogno di essere articolati in modo tale da consentire interventi tempestivi per le situazioni di grave emergenza.

L'esigenza di tempestività con la quale, molto spesso, devono essere adottati tali provvedimenti fa sì che questi, pur sempre nel rispetto delle normali regole di controllo successivo di spesa, debbano essere adottati in modo più rapido e, spesso, più svincolato dalle normali procedure burocratiche.

A tale riguardo noi liberali abbiamo predisposto la seguente normativa con la quale si intende venire incontro a tali necessità.

All'articolo 1 si prevede che il Ministro per gli affari esteri deleghi un Sottosegretario di Stato all'attività del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Tale Sottosegretario può altresì disporre e coordinare interventi straordinari di emergenza a favore dei Paesi in via di sviluppo colpiti da gravi calamità naturali.

Il Sottosegretario, a tale riguardo, presiede all'impiego degli strumenti creditizi e delle donazioni necessarie per i vari interventi.

In base all'articolo 2, allo scopo di soddisfare le esigenze di tempestività ed urgenza, è riconosciuta al Sottosegretario la possibilità di stipulare autonomamente ed in deroga della speciale procedura concorsuale, nonchè delle normali procedure previste dalla normativa vigente, contratti con ditte private e/o pubbliche per un importo non superiore a 2 miliardi di lire per la fornitura di beni di prima necessità.

L'articolo 2 prevede, inoltre, che per la stipulazione di contratti di importo superiore a 2 miliardi di lire il Sottosegretario chieda l'approvazione preventiva della Sezione speciale del Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, la quale dovrà pronunciarsi entro 5 giorni dalla suddetta richiesta.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 è comunque fatto salvo il criterio generale previsto dalla normativa vigente che prevede procedure di controllo successivo sulle spese dello Stato.

All'articolo 3 è previsto che il Sottosegretario, coadiuvato da un Servizio speciale di emergenza, curi direttamente le intese e gli accordi con i Governi dei Paesi interessati ai programmi straordinari d'emergenza, nonchè con i Governi degli altri Paesi donatori e con le varie organizzazioni internazionali.

All'articolo 4 è previsto che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri istituisca con proprio decreto, nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, un Servizio speciale d'emergenza diretto e composto da personale del suddetto Ministero.

All'articolo 5 si prevede la possibilità per il Sottosegretario di Stato di richiedere coordinandoli, contributi operativi da altri Ministeri, enti pubblici ed economici per i quali di volta in volta si ravvisi l'esigenza di specifici servizi.

Al secondo comma dello stesso articolo è prevista la possibilità per il Sottosegretario di Stato di richiedere l'assunzione a tempo determinato di esperti incaricati di elaborare e portare a compimento i singoli progetti di intervento straordinario.

È altresì previsto che per decreto del Ministro degli affari esteri si provveda ad un incremento del personale diplomatico distaccato presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

All'articolo 6 è previsto che il Ministro degli affari esteri presenti ogni quattro mesi per l'approvazione una relazione al CIPES in cui viene analizzata l'attività del Dipartimento in materia di interventi straordinari per il quadrimestre precedente.

All'articolo 7 è previsto che i fondi relativi al finanziamento degli interventi straordinari di cui alla presente legge siano reperiti dal fondo annuale in dotazione al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Ministro degli affari esteri delega un Sottosegretario di Stato preposto all'attività del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Il Sottosegretario inoltre coordina e dispone interventi straordinari di emergenza a favore dei Paesi in via di sviluppo colpiti da gravi carestie, epidemie o calamità naturali.

## Art. 2.

Allo scopo di soddisfare le esigenze di tempestività ed urgenza proprie della sua specifica funzione è riconosciuta al Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 1, la possibilità di stipulare autonomamente ed in deroga della speciale procedura concorsuale nonché delle normali procedure previste dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, con decreto motivato, contratti con ditte private e/o pubbliche per un importo complessivo non superiore a 2 miliardi di lire per la fornitura di derrate alimentari, materiale sanitario e di tutte le altre attrezzature necessarie alle popolazioni colpite da improvvise calamità.

La stipulazione di contratti, di cui al precedente comma, di importo superiore a 2 miliardi di lire sarà soggetta ad approvazione preventiva della Sezione speciale del Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. La Sezione speciale di cui al precedente comma dovrà pronunciarsi entro 5 giorni dalla richiesta della suddetta approvazione.

I contratti di cui ai commi precedenti sono comunque soggetti alle procedure di controllo successivo previste dalla normativa vigente.

## Art. 3.

Le intese e gli accordi con i Governi dei Paesi interessati ai programmi straordinari di emergenza, nonché con i Governi di altri Paesi donatori e con gli organismi internazionali specializzati per coordinare l'intervento straordinario nei Paesi in oggetto, sono curati direttamente dal Sottosegretario di Stato attraverso il Servizio speciale di emergenza istituito ai sensi dell'articolo successivo, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, che è tenuto ad esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

## Art. 4.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del Sottosegretario di Stato, nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, un Servizio speciale di emergenza diretto e composto da personale del suddetto Ministero o comunque afferente al Dipartimento per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo.

## Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato può richiedere, coordinandoli, i contributi operativi del Ministero della difesa, del Ministero della protezione civile, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di altri Ministeri e di enti pubblici economici per i quali di volta in volta il Sottosegretario di Stato ravvisi l'esigenza di specifici servizi. I suddetti Ministeri sono tenuti a fornire i contributi operativi richiesti.

Il Sottosegretario di Stato può richiedere l'assunzione a tempo determinato di esperti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, incaricati di elaborare e portare a compimento i singoli progetti

di intervento straordinario di cui alla presente legge.

Allo scopo di meglio realizzare gli interventi straordinari nei Paesi interessati, viene stabilito, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, un potenziamento del personale diplomatico distaccato presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e, in particolare, in quelle dei Paesi in via di sviluppo.

#### Art. 6.

Il CIPES approva le relazioni che ogni quadrimestre vengono presentate dal Ministro degli affari esteri, su proposta del Sottosegretario di cui all'articolo 1 della presente legge, in materia di interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo.

#### Art. 7.

Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede annualmente all'indicazione dei fondi destinati agli interventi straordinari di emergenza nell'ambito dei fondi stanziati per il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38.